



COMUNE DI TREVISO

area: I

codice ufficio: 571 SERVIZIO ACQUISTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE,
CONTRATTI E APPALTI
DEL 23/10/2020

OGGETTO: Approvazione accordo transattivo da stipulare con Banca Faramafactoring S.p.A.

Onere: € 5658,6 = IVA compresa.

Premesso che:

- il Comune di Treviso a seguito di ordinativo Consip n. 80960 di data 17.11.2009 ha affidato alla ditta Antas S.r.l il servizio integrato energia per il Comune di Treviso;
- con nota in atti prot.n. 140592 di data 28.11.2016, la Banca Farmafactoring S.p.A. ha notificato al Comune di Treviso l'avvenuta cessione del credito (credito dalla nota di credito n. 129 del 28.02.2015 di euro 5.222,67 e dalla fattura n. 702/PA del 31.07.2016 di euro 631.478,46) tra la società ANTAS S.p.A. e la predetta banca;
- con nota prot.n. 14494 di data 06.12.2016, il Comune di Treviso, preso atto di detta comunicazione, ha evidenziato che una delle fatture oggetto di cessione, ossia, la nota di credito n. 129 del 28.02.2015 dell'importo di Euro 5.222,67, risultava già saldata prima della notifica della cessione del credito, e che, con riferimento alla fattura n. 702/PA, il pagamento della somma era in sospeso per inadempimento contrattuale della società cedente, già contestato con le note prot.n. 94296 del 12.08.2016 e prot.n. 108864 del 21.09.2016;
- il Comune di Treviso, dopo aver ricevuto (in data 20.12.2016) la documentazione utile per procedere con la liquidazione e relativa all'adeguamento normativo delle centrali termiche, ha emesso il relativo mandato di pagamento in data 01.03.2017, con valuta 06.03.2017;
- il pagamento doveva essere effettuato entro il 20.01.2017 (dies a quo dal quale far decorrere gli interessi moratori);
- la Banca Farmafactoring S.p.A. in virtù della cessione di credito, legittimata quindi a ricevere gli interessi di mora, ha inviato in data 20.04.2017 una nota di debito n. 90002888 per l'importo di euro 13.346,05;
- il Comune di Treviso con varie note, nel corso degli anni, riportate dettagliatamente nella bozza dell'accordo extragiudiziale (parte integrante e sostanziale della presente determinazione), ha contestato il termine iniziale dal quale far decorrere gli interessi di mora e pertanto la nota di debito n. 90002888 è stata rifiutata nel sistema di interscambio;
- in data 30.07.2020 è stato notificato al Comune di Treviso (in atti prot. 95362 del 04.08.2020) l'atto di citazione in giudizio promosso avanti al Tribunale di Treviso dalla Banca Farmafactoring S.p.A. volto ad ottenere la condanna del Comune di Treviso al pagamento di interessi moratori (pari a Euro 13.346,05) e anatocistici per asserito ritardato pagamento dei crediti di cui la banca è divenuta titolare in virtù di contratto di cessione di credito;
- il Comune di Treviso, ha messo in atto, le opportune azioni per addivenire al ricalcolo corretto degli interessi a partire dal 20.01.2017 e ad ottenere in ulteriore sconto sugli stessi;
- con e-mail del 21.09.2020 infatti la Banca Farmafactoring S.p.A comunicava di aver deliberato l'accordo per ricevere il solo pagamento di euro 5.658,60 (applicando uno sconto del 10% sull'importo degli interessi ricalcolato correttamente) entro il 30.10.2020, a completa tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa avanzata nei confronti del Comune di Treviso;
- l'ufficio acquisti, anche al fine di addivenire alla composizione definitiva del giudizio pendente tra le parti e di prevenire altresì i costi del proseguo del giudizio, seguendo le indicazioni dell'avvocatura, ha concordato la bozza dell'accordo extragiudiziale con la Banca Farmafactoring S.p.A.;
- in data 21/10/2020 la Banca Farmafactoring S.p.A. ha inviato l'accordo transattivo sottoscritto dalla stessa per la nostra approvazione e sottoscrizione;

Dato atto che per l'**individuazione dell'organo competente all'approvazione degli atti transattivi**, la deliberazione della Corte dei Conti ha chiarito che *“la materia delle transazioni è riconducibile di regola alla competenza dirigenziale, potendo la stessa rientrare nell'ambito di attribuzione della Giunta o del Consiglio solo in situazioni particolari e cioè qualora la transazione involga atti di disposizione che implicano valutazioni esulanti dalla mera gestione”* (cfr. Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per l'Umbria, deliberazione n. 123/2015).

Ritenuto opportuno per quanto attiene ai presupposti e ai limiti entro i quali le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di transazione, richiamare i seguenti principi affermati con orientamenti costanti dalla Corte dei Conti (Sezione Regionale di controllo per l'Umbria, deliberazione n. 123/2015, Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, deliberazioni n.181/2017 e n. 108/2018):

1) ai fini dell'**ammissibilità della transazione** è necessaria l'esistenza di una controversia giuridica (e non di un semplice conflitto economico), che sussiste o può sorgere quando si contrappongono pretese confliggenti di cui non sia possibile a priori stabilire quale sia giuridicamente fondata.

Il contrasto tra l'affermazione di due posizioni giuridiche è la base della transazione in quanto serve per individuare le reciproche concessioni, elemento collegato alla contrapposizione delle pretese che ciascuna parte ha in relazione all'oggetto della controversia;

2) **la transazione è valida solo se ha ad oggetto diritti disponibili** (art 1966, co. 2 cod. civ.) e cioè, secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, quando le parti hanno il potere di estinguere il diritto in forma negoziale.

E' nulla, infatti, la transazione nel caso in cui i diritti che formano oggetto della lite siano sottratti alla disponibilità delle parti per loro natura o per espressa disposizione di legge.

In particolare, la Corte dei Conti chiarisce che il potere sanzionatorio dell'amministrazione e le misure afflittive che ne sono l'espressione possono farsi rientrare nel novero delle potestà e dei diritti indisponibili, in merito ai quali è escluso che possano concludersi accordi transattivi con la parte privata destinataria degli interventi sanzionatori (cfr. Sez. Lombardia n. 1116/2009);

3) la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa, spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali deve rispondere ai **criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento**, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa.

Uno degli elementi che l'Ente deve considerare è sicuramente la **convenienza economica della transazione** in relazione all'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, **da valutarsi in relazione alla natura delle pretese**, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali;

4) requisito essenziale dell'accordo transattivo disciplinato dal codice civile (artt. 1965 e ss.) è, in forza dell'art. 1321 dello stesso codice, la **patrimonialità del rapporto giuridico**.

Valutata la ricorrenza, nel caso di specie, dei presupposti per l'ammissibilità di una transazione, come sopra riportato e ribadito che appare conveniente concludere un accordo extragiudiziale, con una controparte che si è dichiarata disponibile a ridurre in le sue pretese, si ritiene opportuno di:

- approvare lo schema dell'accordo extragiudiziale quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- impegnare la spesa di euro 5.658,60 a favore di Banca Farmafactoring S.p.A. con sede a Milano Via Domenichino, 5 (P.I. 07960110158) al capitolo di bilancio finanziato con l'applicazione dell'avanzo accantonato (fondo rischi spese future) in cui il presunto debito complessivo era stato prudenzialmente accantonato;

Visti:

- il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta n. 332 del 12.11.2019;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2020/2022;
- il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 22.02.2017 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;

Richiamato l'art. 1965 c.c. il quale definisce la transazione come il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia già cominciata o prevengono un contenzioso che può insorgere fra loro;

Attestato:

- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2020/2023 sopra richiamato;
- il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);

Richiamato il comma 1 dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 nonché l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

DETERMINA

- 1) di approvare, per le ragioni in premessa indicate e qui integralmente richiamate, i contenuti sostanziali dello schema di "accordo extragiudiziale", nella forma di scrittura privata, che si unisce al presente per farne parte integrante e sostanziale, da stipularsi con la società Banca Farmafactoring S.p.A. con sede a Milano Via Domenichino, 5 (P.I. 07960110158) nei termini ed alle condizioni in esso indicati;
- 2) di impegnare, a favore di Banca Farmafactoring S.p.A. (Codice fornitore Ascot 49132) la spesa complessiva di € 5.658,60 da pagare entro il 30.10.2020, imputandola nell'esercizio finanziario in cui la stessa sarà esigibile come segue:

Spesa totale di competenza	Capitolo	Esigibilità	PDCF
euro 5.658,60	CAP.112006.030 Oneri straordinari - AA Acc.	2020	U. 1.3.2.5.6

Il Vice Segretario Generale
Coordinatore Area Amministrativa
Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti
dott. Gaspare Corocher

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

come da dispositivo

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI; RISORSE UMANE; CONTRATTI E APPALTI

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

impegna la somma di € 5.658,60, imputandola all'esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile, a favore di BANCA FARMAFACTORING SPA (ascot 49132) per l'approvazione dell'accordo transattivo, al cap. 112006/30 "Oneri straordinari - AA Acc." – p.d.c.f. (1.03.02.05.006) – imp. 2020/3883.

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria